

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 157 del 12 DIC. 2022

Oggetto: Corresponsione delle differenze retributive oltre oneri a favore del dipendente N.Dip. 3071


Proposta N° 587 del 12/12/2022

STRUTTURA PROPONENTE
SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Aurelia Scibilia



Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Gaetana Bonanno



Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, Dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, Dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione
Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Dirigente Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane

Premesso che, a seguito dell'invio in data 20/01/2017 da parte della Procura della Repubblica di Catania dell'Informativa sull'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 271/1989, con deliberazione n. 52 del 24/01/2017, su disposizione del Direttore Generale pro-tempore apposta in calce alla suddetta informativa, si è provveduto a sospendere con effetto immediato e cautelativamente dal servizio il dipendente N. Dip 3071, Dirigente Medico, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza medico-veterinaria del S.S.N. -Contratto integrativo del 17/10/2008 e s.m.i.;

Che, con nota prot. n. 1639/RIS del 30/01/2017 e successiva nota integrativa prot. n. 2258/RIS del 09/02/2017, è stato instaurato a cura del competente Ufficio Procedimenti Disciplinari il relativo procedimento disciplinare nei confronti del suindicato dipendente, nell'ambito del quale si è ritenuto, tra l'altro, di confermare la misura cautelare adottata;

Che, avverso il provvedimento di sospensione in via cautelare, il dipendente ha proposto giudizio innanzi il Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, definito con sentenza di rigetto n. 1712 dell'11/04/2019, divenuta medio tempore definitiva, con la quale si è testualmente ritenuto: *“La Deliberazione del D.D. n. 52 del 24/01/2017 è conforme alle disposizioni del CCNL, atteso che valorizza l'obiettivo gravità dei reati contestati in relazione allo svolgimento del servizio pubblico”; “deve ritenersi corretto e conforme al dettato contrattuale che regola il rapporto di lavoro l'esercizio del potere discrezionale di sospensione facoltativa applicata al ricorrente in presenza dei presupposti individuati dall'art.10 del CCNL di categoria.”*

Che, con deliberazione n. 78 del 18/01/2022, è stato disposto il reintegro in servizio del dipendente con decorrenza dal 23/01/2022, per le motivazioni ivi meglio specificate;

Che il procedimento penale n. 10160/2014 R.G.N.R. pendente in capo al dipendente N. Dip. 3071 è stato successivamente definito con parziale assoluzione dello stesso, con sentenza n. 1530/2022 del Tribunale Penale di Catania del 16/03/2022, depositata in cancelleria il 14/06/2022;

Che il competente Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, con verbale del 10/08/2022, ha definito il procedimento avviato con le citate contestazioni di cui alle note prot. n. 1639/RIS del 30/01/2017 e n. 2258/RIS del 09/02/2017, poi sospeso fino alla statuizione conclusiva del procedimento penale, e successivamente riavviato giusta nota di contestazione prot. n. 7622 del 22/04/2022, nei confronti del dipendente, irrogando *“la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei, ai sensi dell'art. 8, comma 11 n. 2 lett. b) del CCNL del 17/10/2008, da ritenere ricompresa nel periodo di sospensione dal servizio già applicata al dirigente sulla scorta della deliberazione n. 52 del 24/01/2017;*

Che conseguentemente, con deliberazione n. 1090 del 31/08/2022, si è provveduto a prendere atto della decisione di cui al suindicato verbale Upd del 10/08/2022;

Considerato che, con nota prot.n.17352 del 27/09/2022, il dipendente in argomento ha avanzato richiesta di liquidazione e corresponsione delle retribuzioni e contribuzioni differenziali arretrate, non corrisposte e non versate per il periodo di sospensione cautelare facoltativa dal servizio, in esito alla irrogazione della sanzione disciplinare conservativa come sopra specificata;

Richiamate le previsioni di cui al C.C.N.L. Area della Dirigenza del 2008 (Art. 10 commi 8 e 9), applicabili *ratio temporis*, confermate sostanzialmente nel C.C.N.L. Area Sanità del 2020 (art.74 commi 8 e 9) secondo cui:

“8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l'imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 11, (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dirigente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.”;

Preso atto del parere del 21/10/2022 (prot.n. 1530/SI), inviato in riscontro alla nota prot.9117/ RU, con il quale il Servizio Legale aziendale, nell'*individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente*”, ritiene, tra l'altro, applicabile al caso in specie, oltre alle disposizioni del CCNL come sopra citate, il principio consolidato elaborato dalla Cassazione secondo cui ogni qualvolta la sanzione disciplinare irrogata *“sia di natura ed entità tale da non giustificare la sospensione sofferta sorge il diritto alla restitutio in integrum, che ha natura retributiva e non risarcitoria, e ciò a prescindere dalla espressa previsione della legge o della contrattazione collettiva”*;

Ritenuto, in ragione di quanto sopra esposto, di corrispondere a favore del dipendente N. Dip. 3071, sospeso cautelativamente dal servizio dal 24/01/2017 al 22/01/2022, la somma complessiva di € 182.260,64, al lordo degli oneri a carico del dipendente (contributi previdenziali ed IRPEF), dovuta a titolo di retribuzione come se il dipendente fosse stato in servizio nel periodo di sospensione cautelare facoltativa, decurtata dell'importo relativo al periodo di n. 6 mesi pari al periodo di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione quale sanzione disciplinare irrogata con decisione UPD del 10/08/2022;

Ritenuto di dare atto, altresì, che la superiore somma risulta decurtata degli assegni alimentari già corrisposti al dipendente nel sopracitato periodo di sospensione cautelare facoltativa;

Ritenuto di dare mandato all'Ufficio Trattamento Economico di provvedere alla liquidazione della superiore somma, oltreché di quanto dovuto a titolo di oneri a carico dell'Ente ed IRAP;

Preso atto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D. Lgs n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

Ravvisata l'urgenza e l'improcrastinabilità dell'adozione del presente atto, stante l'obbligo di provvedere alla corresponsione di quanto dovuto, anche al fine di evitare aggravii di spesa derivanti dall'avvio di azioni esecutive;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. n.190/2012;

PROPONE

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

Corrispondere a favore del dipendente N. Dip. 3071, sospeso cautelativamente dal servizio dal 24/01/2017 al 22/01/2022, la somma complessiva di € 182.260,64 al lordo degli oneri a carico del dipendente (contributi previdenziali ed IRPEF), dovuta a titolo di retribuzione come se il dipendente fosse stato in servizio nel periodo di sospensione cautelare facoltativa, decurtata dell'importo relativo al periodo di n. 6 mesi pari al periodo di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione quale sanzione disciplinare irrogata con decisione UPD del 10/08/2022.

Dare atto, altresì, che la superiore somma risulta decurtata degli assegni alimentari già corrisposti al dipendente nel sopracitato periodo di sospensione cautelare facoltativa.


Dare mandato all'Ufficio Trattamento Economico di provvedere alla liquidazione della superiore somma, oltreché di quanto dovuto a titolo di oneri a carico dell'Ente ed IRAP.

Tutelare la riservatezza del soggetto interessato, espungendo dal testo del presente atto ogni elemento o indicazione che possa, anche indirettamente, consentirne l'identificazione.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, stante l'obbligo di provvedere alla corresponsione di quanto dovuto, anche al fine di evitare aggravii di spesa derivanti dall'avvio di azioni esecutive.

Allegati sottratti alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy.

Il Dirigente Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane
(Dott.ssa Gaetana Bonanno)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto, disporre di:

Corrispondere a favore del dipendente N. Dip. 3071, sospeso cautelativamente dal servizio dal 24/01/2017 al 22/01/2022, la somma complessiva di € 182.260,64 al lordo degli oneri a carico del dipendente (contributi previdenziali ed IRPEF), dovuta a titolo di retribuzione come se il dipendente fosse stato in servizio nel periodo di sospensione cautelare facoltativa, decurtata dell'importo relativo al periodo di n. 6 mesi pari al periodo di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione quale sanzione disciplinare irrogata con decisione UPD del 10/08/2022.

Dare atto, altresì, che la superiore somma risulta decurtata degli assegni alimentari già corrisposti al dipendente nel sopracitato periodo di sospensione cautelare facoltativa.

Dare mandato all'Ufficio Trattamento Economico di provvedere alla liquidazione della superiore somma, oltretché di quanto dovuto a titolo di oneri a carico dell'Ente ed IRAP.

Tutelare la riservatezza del soggetto interessato, espungendo dal testo del presente atto ogni elemento o indicazione che possa, anche indirettamente, consentirne l'identificazione.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, stante l'obbligo di provvedere alla corresponsione di quanto dovuto, anche al fine di evitare aggravii di spesa derivanti dall'avvio di azioni esecutive.

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Giovanni Annino)




Il Direttore Sanitario

(Dott. Giuseppe Giammanco)




Il Direttore Generale

(Dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Maria Antonietta Licenzi
Massimo De Santis



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
